

REGOLAMENTO ORMEGGI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 23.12.2009

Integrato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 9.03.2010

Modificato con delibera di Consiglio comunale n. 09 del 28.12.2012

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 30.11.2014

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dell'uso degli impianti di catenaria, dei moli, delle banchine, dei pontili e delle altre infrastrutture ed attrezzature comunali accessorie delle aree a mare in concessione al Comune di Porto Venere utilizzate per l'ancoraggio delle imbarcazioni e dei natanti dei residenti nel comune con l'esclusione delle imbarcazioni da lavoro.
2. La realizzazione, la messa in opera e la gestione delle strutture vengono effettuate direttamente dal Comune.
3. Tutte le attrezzature poste in opera nelle aree in concessione al comune sono di proprietà del comune stesso.

ART. 2 – CLASSIFICAZIONE DEGLI ORMEGGI

1. Gli ormeggi sono classificati in base alla larghezza e lunghezza f.t. (fuori tutto) dei natanti ovvero delle imbarcazioni a remi, a vela e/o motore, secondo i seguenti prospetti suddivisi per frazione:

Fezzano

Classe	Lunghezza f.t. in metri	Larghezza f.t. in metri
A	Fino a mt. 6,00	Fino a mt. 2,00
B1	Fino a mt. 6,00	fino a mt. 2,20
B2	Fino a mt. 6,00	fino a mt. 2,50
C (solo natanti esistenti alla data dei provvedimenti di prima assegnazione dei posti barca sui pontili galleggianti)	oltre a mt. 6,00	Fino a mt. 3,00

Le Grazie

Classe	Lunghezza f.t. in metri	Larghezza f.t. in metri
A	Fino a mt. 6,00	Fino a mt. 2,00
B1	Fino a mt. 6,00	Fino a mt. 2,20
B2	fino a mt. 7,50	Fino a mt. 2,50
C	fino a mt. 9,00	Fino a mt. 3,00
D (solo natanti esistenti alla data dei provvedimenti di prima assegnazione dei posti barca sui pontili galleggianti))	oltre mt. 9,00	oltre mt. 3,00

Porto Venere

Classe	Lunghezza f.t. in metri	Larghezza f.t. in metri
A	Fino a mt. 6,00	Fino a mt. 2,00
B	Fino a mt. 6,50	Fino a mt. 2,50
C	fino a mt. 7,50	Fino a mt. 3,00
D (solo natanti esistenti	oltre mt. 9,00	oltre mt. 3,00

alla data dei provvedimenti di prima assegnazione dei posti barca sui pontili galleggianti))		
--	--	--

1. Le dimensioni si intendono riferite agli effettivi ingombri del natante e delle imbarcazioni, compreso ogni tipo di accessorio fisso, con la sola esclusione del motore. È tollerata una variabilità in lunghezza e larghezza pari al 2,5% delle misure previste nel presente regolamento per ogni specifica classe.
2. Le imbarcazioni appartenenti alla classe C nella frazione del Fezzano e alla classe D nella frazione delle Grazie, potranno essere ormeggiate solamente fino a quando i rispettivi “proprietari assegnatari” ne mantengano la proprietà. Dette imbarcazioni sono singolarmente individuate in specifico censimento allegato al presente regolamento.
3. Eventuali richieste per il cambio di imbarcazione saranno prese in considerazione solo se le nuove dimensioni non eccedano i limiti massimi della rispettiva classe di appartenenza.
4. Eventuali richieste per il passaggio dell'imbarcazione a classi superiori, andranno a completare le graduatorie frazionali, assieme alle nuove richieste, per assegnare i posti che eventualmente si renderanno disponibili per rinuncia o perdita dei requisiti o realizzazione di nuovi punti ormeggio;

ART. 3 – GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ORMEGGI

1. Hanno diritto ad avanzare richiesta per l'inserimento nella graduatoria dei posti di ormeggio i cittadini maggiorenni stabilmente e ininterrottamente residenti negli ultimi 5 anni con dimora abituale nella frazione. Gli assegnatari che cambiano residenza all'interno del Comune, hanno diritto al mantenimento del posto fino a quando non viene assegnato un posto barca nella frazione di nuova residenza. ***Possono essere inseriti in graduatoria senza attesa dei cinque anni previsti coloro che: abbiano avuto la prima residenza nel Comune, vi abbiano mantenuto la residenza per almeno quindici anni, siano divenuti nuovamente residenti;***
2. Ai fini di cui al presente regolamento, gli iscritti AIRE (Albo Italiano Residenti all'Estero) non sono assimilabili ai residenti .
3. La graduatoria è suddivisa in base alla classificazione di cui all'articolo 2 e periodicamente aggiornata dal competente Ufficio Comunale. La graduatoria frazionale è ***suddivisa per tipologia di classe*** e viene redatta nell'ordine di presentazione delle domande al protocollo generale del Comune, tenendo conto del tipo di richiesta (prima assegnazione, trasferimento di classe, ecc.) e resa pubblica attraverso l'affissione all'albo pretorio e nelle bacheche delle tre frazioni;
4. ***Il richiedente decade dal diritto al posto nella graduatoria nei seguenti casi: a) qualora, una volta chiamato, vi rinunci; b) in caso di mancata presentazione alla convocazione del comune per due volte non giustificate formalmente;***
5. Per ogni nucleo familiare è ammessa l'assegnazione di un solo ormeggio per residenti;
6. L'assegnatario deve essere intestatario della domanda e proprietario del natante o dell'imbarcazione. Il posto non è cedibile se non attraverso la riconsegna al Comune pena la perdita del diritto al posto stesso;
7. In caso di morte dell'assegnatario o di sua perdita dei requisiti, un componente del nucleo familiare in possesso delle caratteristiche di cui al presente articolo ha diritto al mantenimento del posto barca. La conferma del posto barca è subordinata alla presentazione di domanda al Comune da produrre entro tre mesi dalla data di morte dell'assegnatario o di sua perdita dei requisiti. Il Comune provvederà con apposita determinazione del responsabile del servizio di

gestione degli ormeggi. L'imbarcazione dovrà essere la stessa di quella già posseduta dal precedente avente titolo;

8 In caso di morte dell'assegnatario, i parenti di primo grado hanno diritto al mantenimento dello stesso posto barca purché in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- Trasferimento della residenza nel Comune entro il termine massimo di presentazione della domanda, qualora non già residente;
- Precedenti periodi di residenza ammontanti almeno a complessivi 18 anni;
- L'imbarcazione dovrà essere la stessa di quella già posseduta dal precedente avente titolo.

La conferma del posto barca è subordinata alla presentazione di domanda al Comune da produrre entro tre mesi dalla data di morte dell'assegnatario. Il Comune provvederà con apposita determinazione del responsabile del servizio di gestione degli ormeggi;

9 In caso di più soggetti aventi diritto al mantenimento dello stesso posto barca e che abbiano presentato valida domanda di conferma dello stesso, si procederà all'assegnazione previo sorteggio.

10 Al titolare di un posto barca, che chiedi di passare in una classe inferiore nella quale risultino posti liberi, viene concesso il nuovo posto barca previa presentazione di domanda all'amministrazione comunale, senza passaggio dalla graduatoria relativa alla classe richiesta, con rideterminazione della cauzione dovuta.

ART. 4 - ASSEGNAZIONE DEGLI ORMEGGI

1. Coloro che, a seguito di istruttoria della domanda presentata, sono stati inseriti validamente in graduatoria, avranno l'effettiva assegnazione sulla base delle disponibilità di posti barca corrispondenti alla classe richiesta. Pertanto, ciascun raggruppamento somma tanti assegnatari quanti sono gli ormeggi disponibili nella corrispondente classe.
2. La numerazione degli ormeggi destinati all'utenza - in catenaria, banchina o pontile - si effettua in progressione aritmetica crescente all'interno di ogni zona come indicato nelle planimetrie redatte dall'Area Tecnica comunale e rese pubbliche mediante affissione nelle tre frazioni.
3. In sede di prima applicazione del presente regolamento si terrà conto delle assegnazioni in atto. Pertanto gli assegnatari in regola con le prescrizioni del presente regolamento e con i versamenti manterranno il loro posto barca. Gli attuali assegnatari non in regola con le prescrizioni del presente regolamento cesseranno la titolarità del posto barca a partire dal 1° gennaio 2010.
4. In caso di ristrutturazione o riordino anche parziale di aree destinate a ormeggi per residenti, l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di ricollocare le imbarcazioni di proprietà degli assegnatari secondo logiche di migliore funzionamento, di migliore fruibilità dello specchio acqueo e di armonizzazione estetica dell'area.
5. E' facoltà del Responsabile del Servizio, con atto motivato e per motivi di funzionalità dell'impianto, di riservare prioritariamente gli ormeggi disponibili per lo spostamento di utenti già assegnatari di posto barca, anziché assegnarli ai nuovi richiedenti. Il Responsabile del Servizio si riserva altresì la possibilità di effettuare spostamenti d'ufficio per motivi tecnici e/o di sicurezza.
6. L'assegnazione degli ormeggi resisi disponibili a qualunque titolo o di nuova realizzazione avviene sulla base della graduatoria. In caso di nuove realizzazione, l'individuazione dell'ormeggio assegnato avviene mediante estrazione a sorte da tenersi tra gli assegnatari dei rispettivi raggruppamenti. Al primo nominativo sorteggiato verrà assegnato l'ormeggio che nella classe di riferimento ha il numero minore, parimenti tutti gli altri saranno assegnati ai rimanenti nominativi estratti in successione fino all'ultimo.
7. Lo stesso funzionario addetto al sorteggio deve eseguire tutte le operazioni di sua competenza in pubblica adunanza con la partecipazione del Segretario Comunale ed alla presenza di due testimoni, cogniti ed idonei ai sensi di legge, previo avviso recante l'esatta indicazione del

tempo e del luogo di svolgimento delle suddette incombenze, da affiggersi all'albo pretorio, almeno 10 giorni prima.

8. I risultati dei sorteggi sono riportati a verbale datato e sottoscritto dal funzionario incaricato, dai testimoni e dal Segretario Comunale. Al verbale dovrà essere data opportuna pubblicità mediante affissione presso albo pretorio del comune e nelle bacheche delle tre frazioni.
9. Per ogni assegnatario verrà creata una "scheda barca", attraverso l'inserimento della fotografia dell'imbarcazione posseduta e la relativa copia della polizza assicurativa, tutti i dati tecnici dell'imbarcazione, motore e dati anagrafici del proprietario, nonché l'importo pagato "una tantum" in sede di prima assegnazione.
10. Limitatamente agli specchi acquei di Porto Venere, é' facoltà del responsabile del servizio, con atto motivato, sentito il comitato ormeggi, riservare punti di ormeggio ai residenti sull'isola Palmaria che ne facciano richiesta scritta e che possano dimostrare (con dichiarazione del datore di lavoro) di prestare servizio lavorativo continuativo fuori dal territorio Comunale, con orari di lavoro non compatibili con il regolare servizio di trasporto pubblico tra Porto Venere e l'Isola Palmaria. In questo caso, l'autorizzazione deve intendersi annuale e deve essere rinnovata ogni anno.

ART. 5 – BARCHE IN REGIME DI COMPROPRIETA'

1. La comproprietà barche è ammessa esclusivamente nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:
 - a) tra residenti che non siano proprietari di altre imbarcazioni / natanti, né assegnatari di altri posti barca riservati a residenti, né in lista d'attesa per l'assegnazione;
 - b) esclusivamente per imbarcazioni immatricolate;
 - c) ciascuna delle quote di comproprietà non potrà essere inferiore al 25% dell'imbarcazione;
 - d) la titolarità dell'assegnazione del posto barca non è trasferibile ai comproprietari, salve le circostanze e le condizioni di cui al precedente articolo 3.
 - e) Per i posti già assegnati, sono tollerate comproprietà non conformi al precedente comma 1 esclusivamente in caso di barche immatricolate, se le comproprietà sono certificabili e fino alla vendita o alla sostituzione dell'imbarcazioni.

ART.6 - DISCIPLINA DEGLI ORMEGGI

1. Gli ormeggi sono identificati compilando apposite "schede barca", predisposte a cura degli uffici comunali, che le terranno in carico.
2. In ciascuna scheda verranno riportati la classe, il numero di gavitello o di posizione sul pontile, le generalità dell'assegnatario, ed il recapito dello stesso, il nome e la foto del natante o dell'imbarcazione ancorata all'ormeggio, la relativa copia della polizza assicurativa, nonché tutti i dati tecnici dell'imbarcazione, gli estremi dell'iscrizione nel registro ed ogni e qualsiasi altra informazione utile.
3. La raccolta delle schede forma il libro matricola dei natanti e delle imbarcazioni ancorati agli ormeggi dell'impianto di catenaria o di pontili.
4. Gli assegnatari sono tenuti ad informare, per iscritto, il Comune delle modifiche, delle sostituzioni e dei cambiamenti da apportare ad aggiornamento della scheda, che si riferisce al loro natante o imbarcazione, per l'esatta identità dell'ormeggio, almeno 24 ore prima dell'effettiva variazione.
5. Lo scambio di ormeggio fra gli assegnatari, sempre che i natanti e/o le imbarcazioni interessate rientrino nelle rispettive classi di appartenenza degli ormeggi, deve essere autorizzato dal Comune per iscritto e annotato nelle corrispondenti schede identificative.
6. L'utilizzatore dell'imbarcazione deve essere il proprietario o un componente del suo nucleo familiare. Potranno essere svolti controlli al fine di verificare i reali utilizzatori dell'imbarcazione da parte dalle Autorità competenti. Non saranno ammessi utilizzatori diversi dall'assegnatario o da un componente del suo nucleo familiare, pena decadenza del posto barca, eccetto quanto stabilito dai successivi commi 7 e 8.

7. E' facoltà dell'assegnatario consentire l'utilizzo della propria imbarcazione ai propri diretti congiunti (nonni, genitori, fratelli, figli, coniuge, nipoti in linea retta).
8. E' facoltà dell'assegnatario consentire l'utilizzo straordinario della propria imbarcazione per un periodo massimo di cinque giorni a soggetti che non rientrino nella casistica di cui ai precedenti commi 6 e 7. Tale facoltà potrà essere esercitata per un massimo di due occasioni per anno solare. Per esercitare tale facoltà, l'assegnatario dovrà dare preventiva comunicazione scritta al responsabile del servizio, anche a mezzo mail o fax. Tale comunicazione, debitamente protocollata, sarà inserita nella scheda barca dell'assegnatario.
9. E' dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'ormeggio l'assegnatario che utilizzi il medesimo con una imbarcazione o natante di classe di ormeggio superiore, o che la stessa imbarcazione e/o natante sia lasciata in condizioni di pericolo e non mantenuta in buone condizioni.
10. E' ammesso l'utilizzo dell'ormeggio con una imbarcazione o natante di dimensioni corrispondente alla classe di ormeggio immediatamente inferiore a quella assegnata. In questo caso non si ha diritto ad alcun rimborso delle somme già versate.
11. E' obbligatorio che l'imbarcazione o natante abbiano applicata la targa identificativa dell'ormeggio fornita dal Comune.

ART. 7 - DISCIPLINA DELL'USO DELLA CATENARIA, DELLA BANCHINA E DEI PONTILI

1. I singoli utenti sono tenuti ad effettuare la manutenzione ordinaria del posto di ormeggio loro assegnato, nonché ad assicurare la buona conservazione del proprio natante o imbarcazione;
2. Gli utenti devono fare uso dell'impianto di catenaria, dei pontili e delle relative infrastrutture di pertinenza nei limiti, alle condizioni e con le modalità previsti dalla licenza di concessione dell'area al Comune da parte della Capitaneria di Porto o dell'Autorità Portuale della Spezia, nonché in osservanza alle norme del presente Regolamento;
3. Ad ogni assegnatario, verranno consegnati due badge, riportanti le indicazioni dell'intestatario e del posto assegnato, che potranno essere utilizzati esclusivamente dall'intestatario, dai componenti del suo nucleo familiare e dai soggetti di cui al precedente art.6, commi 7 e 8..
4. In caso di smarrimento del badge, dovrà essere fatta richiesta scritta utilizzando l'apposito modulo rilasciato dal Comune, il quale provvederà alla sostituzione disabilitando il badge smarrito. Il costo della sostituzione, sarà a carico dell'assegnatario e dovrà essere pagato all'atto della richiesta;
5. In caso di necessità e/o per giustificato motivo, l'Amministrazione comunale potrà decidere di assegnare ulteriori badge ad ogni assegnatario rispetto a quanto indicato al precedente punto 3;
6. Gli assegnatari sono, pertanto responsabili per le trasgressioni commesse direttamente da essi ovvero da quanti, con il loro consenso, vengano ammessi a fruire, a qualsiasi titolo, dell'ormeggio e degli accessori di servizio dello stesso impianto;
7. Il Comune non è responsabile degli abusi commessi dal pubblico, dagli utenti e/o dagli assegnatari, i quali potranno essere denunciati alle Autorità preposte alla vigilanza;
8. Il Comune non risponde per eventuali furti dei natanti od imbarcazioni ormeggiate in catenaria, né per atti di vandalismo a danno degli stessi, né per eventuali furti delle attrezzature e dotazioni di bordo;
9. Il Comune risponde comunque solamente dei danni imputabili all'Ente esclusivamente nei limiti ed alle condizioni della polizza assicurativa all'uopo stipulata.
10. Tutte le manovre di accosto e di ancoraggio come pure qualsiasi operazione di carico e scarico, di imbarco e sbarco devono essere effettuate con la massima diligenza, in modo prudente e accorto, nel rispetto delle norme del Codice della Navigazione e del presente Regolamento, allo scopo di evitare danni a persone e cose e pericoli di sommersione per gli altri natanti od imbarcazioni.

11. I pontili e la banchina in concessione dovranno essere lasciati liberi da ogni ingombro e/o deposito, salvo che per il tempo strettamente necessario alle operazioni di cui sopra, sempre, ove possibile, senza impedire l'uso agli altri.
12. E' fatto divieto agli utenti di effettuare innovazioni non autorizzate dal Comune inerenti l'assetto ed il funzionamento degli impianti di catenaria, di pontili e delle infrastrutture di servizio.
13. La stessa disciplina si estende, per quanto compatibile, ad ogni altra infrastruttura accessoria.
14. Allorché la concessione demaniale dell'impianto di catenaria dovesse cessare per qualsivoglia motivata ragione, gli assegnatari sono obbligati a rimuovere i natanti o le imbarcazioni in conformità alle istruzioni loro impartite dagli Uffici Comunali nonché a rimborsare al Comune le spese che lo stesso dovesse sostenere per colpa della loro inerzia e per lo sgombrò dello specchio d'acqua marittimo da restituire libero.

ART. 8 - NORME DI SICUREZZA

1. Tutti i natanti e le imbarcazioni ancorate agli ormeggi dell'impianto di catenaria comunale e delle infrastrutture accessorie devono essere in perfetta efficienza per la sicurezza in navigazione ed in stazionamento.
2. Nell'ambito dello specchio acqueo marittimo in concessione al Comune e delle attrezzature di approdo sono vietati la pulizia delle sentine con scarico fuoribordo, il getto dei rifiuti e di ogni altra sostanza liquida o solida che possa provocare inquinamento del mare e lordare i moli e le banchine.
3. Al fine di evitare qualsiasi incidente che possa causare incendi, lesioni all'ambiente o altri danni, gli utenti dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni e comunque secondo quanto indicato nelle vigenti leggi in materia:
 - a. aerare efficacemente il compartimento dei motori prima di procedere all'avviamento dei medesimi;
 - b. curare che le apparecchiature elettriche e radioelettriche del natante o dell'imbarcazione siano sempre in perfetto stato di funzionamento, manutenzione ed isolamento al pari della strumentazione
 - c. il rifornimento di carburante deve essere eseguito soltanto nella zona a tale scopo attrezzata
 - d. i compartimenti destinati a contenere bombole di gas liquido o materiali infiammabili devono essere rispettivamente aerati in modo idoneo ovvero protetti in involucri adatti come pure strutturalmente separati dai locali destinati agli alloggi,
 - e. gli estintori montati sulle unità devono essere nel numero stabilito dalle norme vigenti ed in perfetto stato di funzionamento :
 - f. in caso di incendio, tutto dovrà essere messo in opera per lottare efficacemente con i mezzi più appropriati contro le fiamme allo scopo di circoscriverle e di domarle richiedendo immediatamente l'intervento degli altri utenti, che sono tenuti a cooperare e, quindi, dell'autorità competente,
 - g. nell'ipotesi di versamento accidentale di idrocarburi nello specchio d'acqua del demanio marittimo in concessione ovvero di pertinenza delle relative infrastrutture di servizio, il responsabile deve prendere tutti i provvedimenti più opportuni atti ad impedire più gravi conseguenze informandone, senza ingiustificato ritardo il Comune, cui spetta impartire le disposizioni di salvaguardia per quanto di competenza.
 - h. salvo il risarcimento di eventuali altri danni, il responsabile è tenuto al pagamento delle spese di bonifica od al rimborso di quelle sostenute dal Comune d'ufficio, nel caso di inerzia, e così pure per ogni ulteriore intervento resosi necessario.

ART. 9 - RESPONSABILITA' DEGLI UTENTI

1. Gli assegnatari e gli altri utenti sono direttamente responsabili per le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti in materia di regime amministrativo delle navi, doganale, di polizia e di sicurezza,

alle ordinanze della Capitaneria di Porto di La Spezia, della Autorità Portuale della Spezia e del Sindaco del Comune di Porto Venere, nonché agli atti dell'ente locale.

ART. 10 - RUMORI E LAVORI MOLESTI

1. Le prove dei motori ed ogni altra attività che produca rumori molesti sono vietate prima delle ore 09,00 e dopo le ore 20,00 nonché dalle ore 12,30 alle ore 15,30, durante il periodo da giugno a settembre, salvo casi di emergenza, forza maggiore e pronto intervento.
2. Ogni lavoro necessario, che per la sua speciale natura rechi molestia agli utenti, dovrà essere compiuto negli orari di minor frequenza all'impianto,

ART. 11 - AZIONI DI TURBATIVA

1. Le azioni che cagionano turbativa del corretto uso dell'impianto comunale di catenaria come pure dei moli, della banchina di servizio e di ogni altra infrastruttura accessoria dovranno essere denunciate al Comune, cui spetta di adottare i provvedimenti necessari per la tutela del godimento pieno e pacifico dei beni conferiti in concessione, nonché per la repressione di ogni illecito condotta.

ART 12 - CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ASSEGNATARI

1. Gli assegnatari di ormeggio hanno l'obbligo di concorrere alla completa copertura economica del servizio, ed in particolare:
 - a) al canone per la concessione dell'area a mare così come stabilito dall'Autorità Portuale e dalla Capitaneria di Porto della Spezia;
 - b) alle spese di costruzione, messa in opera e gestione delle infrastrutture,
 - c) ai costi per la fornitura dei servizi indicati nel presente regolamento, di acqua e luce ove forniti,
 - d) dell'eventuale tassa o tariffa dovuta per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati nello specchio acqueo
 - e) dei costi derivanti dalla raccolta, conservazione e smaltimento di imbarcazioni da diporto rinvenute abbandonate sul territorio comunale, qualora non sia possibile individuarne i proprietari;
 - f) degli oneri assicurativi,
 - g) della manutenzione, delle migliorie e di potenziamento delle infrastrutture portuali.
2. I modi ed le condizioni di pagamento di quanto indicato al primo comma del presente articolo sono stabiliti con atti deliberativi della Giunta Comunale.
3. La Giunta Comunale determina entro il 31 gennaio le quote per l'anno in corso, suddividendola tra gli assegnatari in base alla categoria ed al tipo degli ormeggi e alle zone di intervento.
4. I pagamenti devono essere effettuati entro la data di scadenza riportata nei bollettini postali allegati alla comunicazione che annualmente l'ufficio invia agli assegnatari di posto barca. Il ritardato pagamento comporta l'applicazione di una penale del 10% per i primi due mesi, del 50% per i successivi due mesi, del 100% per ulteriori 2 mesi di ritardo. Alla scadenza del sesto mese il mancato pagamento comporta la decadenza dall'assegnazione, previa diffida;
5. In caso di rinuncia, revoca o decadenza dalla titolarità del posto barca assegnato, all'ex titolare devono essere restituite le somme versate in sede di prima assegnazione, esclusa ogni altra contribuzione alle spese o adeguamento / aggiornamento del capitale versato. Analogamente e proporzionalmente nel caso in cui il titolare "transiti" da una classe superiore ad una inferiore.

ART. 13 - RINNOVI E DECADENZE.

1. Il rinnovo annuale dell'assegnazione si intende automaticamente concesso qualora l'assegnatario non faccia pervenire al Comune la disdetta entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Al momento del rinnovo delle strutture di ormeggio la Giunta stabilirà, in base alle scelte progettuali, il valore della cauzione da versare per ogni posto barca. Tale cauzione verrà restituita al momento della rinuncia o perdita del posto barca.
3. La rinuncia, la decadenza ovvero la revoca per qualsiasi fatto dell'ormeggio dà diritto alla restituzione della somma versata in valuta quale contributo una tantum, senza diritto di ulteriore rivalsa.
4. In caso di morosità e di successiva revoca del posto di ormeggio, la regolarizzazione del pregresso deve intendersi quale condizione essenziale per la presentazione di una nuova domanda di assegnazione

ART. 14 – COMITATO ORMEGGI

1. Gli assegnatari dei posti barca individuano, in pubbliche assemblee appositamente convocate dalla Amministrazione Comunale, i componenti del comitato ormeggi di ciascuna frazione, composto da 5 cinque assegnatari di posto barca nella frazione, nominati con Decreto Sindacale, ai quali verrà rilasciato, da parte del Comune, un tesserino identificativo;
2. Detto comitato ha il compito di cooperare alla verifica del rispetto delle norme del presente regolamento e di rapportarsi con il Responsabile del Servizio per le problematiche inerenti la gestione degli ormeggi. L'individuazione analitica delle funzioni affidate sarà effettuata con il Decreto Sindacale di nomina.
3. Del comitato fa parte, oltre ai cinque membri eletti, un delegato del sindaco con compiti di raccordo con l'amministrazione;
4. Il comitato ormeggi dura in carica tre anni e nomina al suo interno un referente tra i componenti eletti.

ART. 15 – NORMA TRANSITORIA

Le nuove graduatorie saranno pubblicate entro fine marzo 2015. Tutti i residenti che al momento della domanda non avevano espresso l'indicazione della classe di preferenza, dovranno farlo obbligatoriamente entro il mese di febbraio. Entro tale data potranno essere altresì espresse le richieste di cambio di classe;

ART. 16 - NORMA FINALE

1. L'accettazione dell'assegnazione comporta la conoscenza e l'accettazione del regolamento in ogni suo articolo.
2. La Polizia Municipale ed il personale dell'Ufficio Tecnico Comunale all'uopo addetto, sono incaricati del rispetto del presente regolamento in collaborazione con la Capitaneria di Porto della Spezia e con l'Autorità Portuale. Guardia di Finanza
3. Gli assegnatari possono essere privati della assegnazione nei casi in cui si verifichi un qualsiasi comportamento dell'assegnatario tendente ad eludere le norme previste da questo regolamento.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda alle norme previste dal Codice della Navigazione, alle ordinanze emesse dalla Capitaneria di Porto e dall'Autorità Portuale.
5. Con l'entrata in vigore del presente regolamento deve ritenersi abrogata ogni norma precedente, relativa alla disciplina della assegnazione e della gestione degli ormeggi per residenti degli specchi acquei in concessione al Comune di Porto Venere.

ART. 17

Ai sensi dell'art.8 del Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito in Legge 04.12.1993, n.494, in caso di utilizzo senza titolo di parti dell'area demaniale di che trattasi è dovuto al Comune di Porto Venere un indennizzo pari a quanto annualmente dovuto, maggiorato del duecento per cento.

In caso di utilizzo non conforme al presente regolamento da parte di singolo assegnatario, è dovuto al Comune di Porto Venere un indennizzo pari a quanto annualmente dovuto, maggiorato del cento per cento.

ART. 18

Qualora alla revoca o alla dichiarazione di decadenza dell'assegnazione del posto barca non dovesse seguire la rimozione dell'imbarcazione da parte del proprietario nei termini comunicati, il Comune di Porto Venere disporrà la rimozione dell'imbarcazione stessa e la sua conservazione in luogo adeguato.

Trascorsi sei mesi dal deposito senza che il proprietario abbia provveduto a ritirare il natante, rimborsando ogni spesa sostenuta, il Comune di Porto Venere provvederà a mettere all'asta il natante secondo le procedure previste dalle vigenti normative, trattenendo quanto necessario al recupero delle spese sostenute, oppure a conferirlo in discarica qualora ritenuto, a discrezione dell'Ufficio Comunale, privo di valore economico.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE